



LARIO RETI HOLDING
la tua acqua, la nostra passione

Lario Reti Holding S.p.A.



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015

Casella Postale n. 318 Lecco Centro – 23900 Lecco
Capitale Sociale € 42.810.322 interamente versato
Codice Fiscale – Partita I.V.A. e Registro Imprese C.C.I.A.A. di Lecco n° 03119540130 – REA LC-307531
Sito web: www.larioreti.it – E-mail: info@larioreti.it – Pec: segreteria@larioretepec.it – Fax: 0341.469870

Lecco, 16.01.2025
Prot. n. 207

PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA PROCEDURA DI GARA N. CIG B35B98DBA9 E, CONSEGUENTEMENTE, DI TUTTI GLI ATTI E I PROVVEDIMENTI IN RELAZIONE ALLA STESSA ADOTTATI

PROCEDURA NEGOZIATA A SEGUITO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA, IL TRASPORTO E IL TRAVASO DI CO₂ ALIMENTARE PRESSO LE CASE DELL'ACQUA GESTITE DA LARIO RETI HOLDING SPA

**NUMERO CIG: B35B98DBA9
ID SINTEL: 191368999**

PREMESSO CHE:

- Lario reti holding SpA (di seguito anche solo "**Lario Reti**" o "**Stazione Appaltante**") ha indetto una procedura negoziata a seguito di manifestazione di interesse per l'affidamento dell'appalto di fornitura, trasporto e travaso di CO₂ alimentare presso le case dell'acqua;
- la gara è stata pubblicata in data 28.10.2024 sulla piattaforma SINTEL;
- l'importo dell'appalto è stato così definito: € 135.00,00 di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 0,00, oltre IVA, su base triennale;
- alla gara hanno partecipato i seguenti operatori economici:

N.	OPERATORE ECONOMICO	C.F.	SEDE LEGALE
1)	DKR DRINKATERING	11131370154	RESCALDINA (MI)
2)	MAIBA	02417220692	CHIETI (CH)

- i concorrenti hanno formulato le seguenti offerte economiche:



OPERATORE ECONOMICO	RIBASSO %	ONERI DELLA SICUREZZA	COSTO DELLA MANODOPERA
MAIBA SRL	31,00%	€ 1.670,00	€ 15.000,00
DKR DRINKATERING SRL	12,13%	€ 4.199,00	€ 39.146,00

- a seguito dello svolgimento del sub-procedimento di verifica dei requisiti, con comunicazione prot. n. 5510 del 12.12.2024, la Stazione Appaltante ha quindi adottato il provvedimento di aggiudicazione in favore di MAIBA SRL;
- sempre in data 12.12.2024, la Stazione Appaltante ha poi trasmesso la comunicazione prot. n. 5522 al secondo classificato DRINKATERING SRL avente ad oggetto l'esito della procedura di gara;
- l'operatore economico secondo classificato (i.e. DKR DRINKATERING SRL), dopo aver visionato tramite accesso agli atti la documentazione di MAIBA SRL, ha trasmesso alla Stazione Appaltante la comunicazione prot. n. 5654 del 20.12.2024, avente ad oggetto "*Istanza di ritiro in autotutela aggiudicazione MAIBA SRL*";
- con tale comunicazione, in particolare, è stata chiesta la revoca in autotutela dell'aggiudicazione al primo classificato MAIBA SRL e il conseguente scorrimento della graduatoria, dando evidenza (tra gli altri) dei seguenti elementi:
 - o l'art. 1 dell'Allegato 7 "Specifiche Tecniche" alla Lettera di Invito prevede, tra le prestazioni oggetto di appalto anche "*il nolo di serbatoio criogenico (volume minimo 196 litri) **o** di bombole da 20/30 Kg/cad (pacchi da 2+2 o 3+3)*", con la precisazione che "*A titolo puramente indicativo e non vincolante, presso il 97% del numero totale delle case risulta installato un serbatoio criogenico da 196 litri, nella rimanente parte (3%), sono installate le bombole (prevalentemente con pacchi da 2+2)*";
 - o MAIBA SRL, tuttavia – come risulterebbe dalla visura camerale della stessa –, non fornirebbe il servizio di "*nolo di serbatoi criogenici da 196 litri*" (del tipo installato nelle case dell'acqua destinatarie della fornitura) né dall'analisi dell'offerta della stessa risulterebbe il ricorso al subappalto;
 - o conseguentemente – nonostante circa il 97% delle case dell'acqua gestite da Lario Reti sia oggi dotata di serbatoi criogenici (risultando per le stesse preferibile e più economica una fornitura mediante "travasato" a mezzo minibulk) – MAIBA SRL sarebbe in grado di fornire l'anidride carbonica oggetto di fornitura esclusivamente mediante bombole;
 - o la circostanza di cui all'alinea che precede renderebbe, di fatto e pertanto, il ribasso operato da DKR DRINKATERING SRL (che è invece in grado di garantire la fornitura sia con minibulk sia con bombole), più



conveniente in una percentuale che oscilla tra lo 0,18% ed il 5,36% di quello proposto da MAIBA.

CONSIDERATO CHE

- l'art. 1 dell'Allegato 7 alla Lettera di Invito ("Specifiche tecniche di gara") stabilisce che l'appalto qui d'interesse ha per oggetto "la fornitura, il trasporto, il travaso di CO₂ di tipo alimentare E290 e il nolo di serbatoio criogenico (volume minimo 196 litri) o di bombole da 20730 Kg7cad (pacchi da 2 + 2 o 3 + 3). **A titolo puramente indicativo e non vincolante**, presso il 97% del numero totale delle case risulta installato un serbatoio criogenico da 196 litri, nella rimanente parte (3%), sono installate le bombole (prevalentemente con pacchi 2 + 2)";
- l'art. 4 del citato Allegato 7 (contenente le "Specifiche tecniche di gara") prevede poi tra le prestazioni oggetto del contratto sia il "Travaso del serbatoio criogenico seguendo le procedure di sicurezza" che la "Sostituzione e movimentazione delle bombole seguendo le procedure di sicurezza" senza, tuttavia, stabilire espressamente un obbligo di esecuzione del servizio, in tutto o in parte, secondo una di tali due diverse modalità;
- con riferimento all'offerta economica, la previsione contenuta all'art. 7 sempre del citato Allegato 7 (contenente le "Specifiche tecniche di gara") prevede che la stessa debba essere espressa in termini di **ribasso percentuale unico** sui prezzi posti a base di gara, senza alcuna differenziazione tra le diverse modalità di esecuzione della fornitura (travaso nel serbatoio criogenico o fornitura tramite bombole). E ciò nonostante si tratti di modalità aventi, in realtà, prezzi a base d'asta differenti;
- le Specifiche tecniche di gara – contenute nel citato Allegato 7 – *re melius perpensa* riportano una descrizione non del tutto puntuale delle modalità di esecuzione del servizio, ponendo come meramente alternative (travaso nel serbatoio criogenico **o** fornitura tramite bombole) le due diverse modalità di approvvigionamento di CO₂, senza invece puntualmente individuare (come avrebbe dovuto essere) le specifiche esigenze della Stazione Appaltante in relazione alle diverse case dell'acqua attualmente gestite (con correlativa quantificazione numerica). E ciò con la considerazione aggiuntiva che, da un punto di vista di convenienza economica, la scelta tra le due modalità di esecuzione del servizio non è neutra;
- la Stazione Appaltante a seguito dell'istruttoria avviata a fronte della istanza presentata dall'operatore economico secondo graduato, ha avuto modo di avvedersi che la circostanza di cui all'alea che precede (i.e. non aver stabilito e quantificato ex ante nella *lex specialis* di gara le modalità specifiche di esecuzione del servizio, se mediante travaso nel serbatoio criogenico o mediante bombole) in uno con le modalità di formulazione dell'offerta economica stabilita dalla *lex specialis* di gara (i.e. ribasso percentuale unico) rende di fatto impossibile (non solo



in astratto ma anche in concreto) una effettiva comparazione tra le offerte dei concorrenti;

- invero e più esplicitamente, il criterio del maggior ribasso – considerato in termini assoluti e senza indicazione della specifica modalità con cui verrà eseguito l'appalto (com'è nel caso di cui si discute, in cui né la *lex specialis* di gara né le offerte la riportano) – non è idoneo a garantire l'aggiudicazione del contratto di cui si discute all'operatore economico che ha effettivamente formulato un'offerta che garantisce una reale capacità esecutiva e la convenienza economica della Stazione Appaltante;

RITENUTO, PERTANTO, CHE:

- la strutturazione della procedura di gara – al fine di consentire un reale ed effettivo confronto competitivo – avrebbe richiesto, nel caso di specie, la definizione di modalità esecutive ben precise. In particolare, avrebbe dovuto indicare per quali cassette era obbligatoria la fornitura di contenitori criogenici e in quali no e, nel caso di non obbligatorietà, avrebbe dovuto definire modalità e tempistiche per l'eliminazione dei contenitori criogenici;
- l'attuale formulazione delle previsioni contenute nell'Allegato 7 alla Lettera di Invito ("*Specifiche tecniche di gara*"), infatti, non consente alla Stazione Appaltante da un lato di apprezzare la convenienza delle offerte presentate dall'altro lato di poter scegliere le modalità esecutive maggiormente rispondenti all'interesse pubblico perseguito, restando nella discrezionalità del concorrente scegliere se operare per il tramite del travaso nel serbatoio criogenico o fornitura tramite bombole;
- per le ragioni sopra esposte, sussistono dunque i presupposti per la Stazione Appaltante di cui l'art. 21-*nonies*, legge 241/1990 e ss.mm.ii., di annullare un proprio precedente atto e/o provvedimento amministrativo illegittimo in considerazione della impossibilità, in ragione dell'attuale formulazione della legge di gara, di garantire un reale ed effettivo confronto competitivo e di assicurarsi di avere ottenuto il servizio di cui si discute al prezzo più vantaggioso e secondo le modalità maggiormente rispondenti alle esigenze di Lario Reti e, per essa, dell'intera collettività;
- è conforme a legge l'annullamento d'ufficio del provvedimento amministrativo in esame e dei conseguenti atti, stante il sussistere delle sopra esplicate ragioni di interesse pubblico nonché stante la sussistenza di "*un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici*" in considerazione dell'avvenuta indizione della Procedura negoziata in data 28.10.2024 e della conseguente aggiudicazione (senza stipula del relativo contratto) in data 12/12/24;



-
- sulla legittimità dell'annullamento degli atti di gara: "**La Stazione Appaltante. ha il potere di ritirare in autotutela il bando, le singole operazioni di gara o lo stesso provvedimento di aggiudicazione, ancorché definitivo, in presenza di vizi dell'intera procedura, ovvero a fronte di motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara**" (Cons. Stato, sez. V, 16 maggio 2024, n. 4349);

SI RITIENE, pertanto, necessario:

- in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 97 Cost., nonché ai principi di matrice comunitaria enunciati dal Codice Appalti D.Lgs. 36/2023, volti a garantire la massima competitività e concorrenzialità nonché del principio del risultato, addivenire all'ANNULLAMENTO D'UFFICIO della procedura di gara CIG B35B98DBA9- ID SINTEL: 191368999, procedendo a riformulare la documentazione di gara e reindire la relativa selezione, nel più ampio rispetto del principio di concorrenza e par condicio;
- conseguentemente di ANNULLARE tutti gli atti adottati in relazione alla procedura di gara e tra questi, in particolare, il provvedimento di aggiudicazione (prot. n. 5510 del 12.12.2024) disposto a favore di MAIBA (primo classificato);

SI DETERMINA

DI ANNULLARE la procedura di gara n. CIG B35B98DBA9- ID SINTEL: 191368999 per le motivazioni fin qui espresse, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 nonies, legge 241/90 e ss.mm.ii.,

DI ANNULLARE tutti gli atti adottati in relazione alla procedura di gara e tra questi, in particolare, il provvedimento di aggiudicazione (prot. n. 5510 del 12.12.2024) disposto a favore di MAIBA (primo classificato);

DI RINVIARE a successiva determinazione l'indizione di una nuova procedura di gara;

DI DISPORRE la comunicazione dell'intervenuto annullamento in autotutela mediante pubblicazione del presente provvedimento sul sito di Lario reti holding Spa <https://www.larioreti.it/fornitori-e-gare/indagini-mercato-manifestazioni-interesse/> e trasmissione a mezzo pec ai due concorrenti.

Il Direttore Generale
Vincenzo Lombardo



Lario Reti Holding S.p.A.

